REGOLAMENTO (CE) N. 248/94 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1994

recante adattamento dei codici di taluni prodotti di cui all'articolo 1 e agli allegati del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [3], contiene la nomenclatura combinata attualmente in vigore;

considerando che alcuni codici indicati all'articolo 1 e in taluni allegati del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 [5], non corrispondono più ai codici dell'attuale nomenclatura combinata; che è pertanto opportuno adattare il suddetto articolo e gli allegati;

considerando che è opportuno rettificare, con l'occasione, un errore tipografico introdotto nell'allegato I, parte B del regolamento (CEE) n. 2247/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che ha modificato l'allegato I del regolamento (CEE) n. 426/86 [6];

considerando che è opportuno che il presente regolamento acquisti efficacia a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 2505/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 426/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, i termini « e olive della sottovoce 2001 90 90 » sono sostituiti dai termini « e olive della sottovoce 2001 90 65 ».

2) Nell'allegato I parte B, il testo seguente:

«	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
ex 0811 90 90	– – – altre:
	– – – – Ciliegie acide (Prunus cerasus):
ex 0811 90 90	– – – – – non snocciolate
ex 0811 90 90	– – – – – altre
	– – – – altre:
ex 0811 90 90	– – – – – non snocciolate
ex 0811 90 90	– – – – – altre »

è sostituito dal testo seguente:

«	– – – Ciliegie:
0811 90 75	– – – – Ciliegie acide (Prunus cerasus):
	– – – – – non snocciolate
	– – – – – altre
0811 90 80	– – – – altre:
	– – – – – non snocciolate
	– – – – – altre ».

(1) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.
(2) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.
(3) GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(5) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.
(6) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.

3) Nell'allegato IV, il testo seguente :

« ex 0811 90 10 ex 0811 90 30 ex 0811 90 90	Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti »

è sostituito dal testo seguente :

« ex 0811 90 10 ex 0811 90 30 0811 90 75 0811 90 80	Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione